

CONVENZIONE QUADRO
TRA
CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSA
E
MUSEO FORTE BRAMAFAM – ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI DI STORIA E
ARCHITETTURA MILITARE

Il Consorzio Forestale Alta Valle Susa (di seguito denominato CFAVS) CF 86501390016, P.IVA 03070280015, con sede legale in Oulx (TO), via Pellousiere 6, rappresentata dal Sig. Massimo GARAVELLI, nato a Torino il 22/05/1955, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera n° __ del _____.

E

Il Museo Forte Bramafam – Associazione per gli Studi di Storia e Architettura Militare, con sede legale in Bardonecchia, Strada Forte Bramafam, CF 08859900014, rappresentata dal Presidente Sig. Pier Giorgio CORINO, nato a Torino il 7 gennaio 1954, residente per la carica a Bardonecchia in Forte Bramafam, autorizzato con delibera del _____.

PREMESSO CHE

I due Enti hanno avuto in passato ed hanno tutt'ora rapporti di collaborazione nelle attività legate agli interventi di miglioramento ambientale, culturale e del patrimonio storico, architettonico e viario di origine militare.

Si ritiene quindi di proporre un quadro di cooperazione che non solo ribadisca quanto già in essere ma ricomprenda altri possibili interventi di volta in volta ritenuti di reciproco interesse.

TUTTO CIÒ PREMESSO,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art.1 - Oggetto

1) Studi, ricerche e realizzazioni

- a) Redazione elaborati cartografici specifici per tutte le attività operative o divulgative che richiedono una base cartografica di riferimento, con eventuali note redazionali
- b) Consulenze tecniche
- c) Realizzazione di interventi con proprio personale tecnico

d) Convegni e divulgazione progetti e realizzazioni

Art. 2 Referenti

Per l'attuazione delle attività dell'accordo ciascuna delle parti può designare uno o più referenti al fine di definire congiuntamente i singoli tempi di intervento per la valutazione congiunta dell'andamento degli stessi e della loro realizzazione

Art. 3 Obbligo delle parti

Le tipologie di impegno di ciascuna parte saranno previste per ogni intervento, con riferimento a eventuali oneri finanziari e a risorse messe a disposizione (personale, attrezzature, locali ecc.).

Art. 4 Durata ed eventuale rinnovo

La presente Convenzione ha una durata quinquennale a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile a seguito di accordo scritto tra le parti per ugual periodo, salvo eventuale disdetta da comunicare per atto scritto sei mesi prima dalla scadenza.

È fatta salva la conclusione delle attività in essere al momento della scadenza della Convenzione.

È facoltà delle parti di recedere unilateralmente mediante comunicazione scritta, fermo restando quanto previsto al comma 2.

Art. 5 Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente convenzione e agli accordi attuativi di cui art.3 in conformità alla normativa vigente.

Art. 6 Controversie

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione del presente accordo è competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Per il CFAVS
Il Presidente

Per il Museo Forte Bramafam
Il Presidente